

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 54 Anno 2020**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: DOVERE SALVATORE**

**Data Udiienza: 07/11/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

GIGANTI ENZO nato a SINALUNGA il 20/06/1962

avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore

Per la parte civile Buracchi Daniele e' presente l'avv. Bufalini Paolo del foro di Siena che deposita conclusioni, nota spese e chiede il rigetto del ricorso.

Per Giganti e' presente l'avv. Salviati Andrea del foro di Roma in sostituzione dell'avv. Garzia Luana nomina a sostituto depositata in udienza chiede l'accoglimento del ricorso.

Per il Resp. Civ. e' presente l'avv. Grecorace Andrea del foro di Catanzaro in

sostituzione dell'avv. Tartagli Roberto che chiede il rigetto del ricorso.

A large, handwritten checkmark is drawn across the page. Below the checkmark, there is a small, handwritten signature or initials.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Siena con la quale Giganti Enzo è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per aver cagionato per colpa lesioni personali a Daniele Buracchi, commettendo il fatto con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e per imprudenza, imperizia, negligenza.

Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, Daniele Buracchi, lavoratore alle dipendenze della Travertino Sant'Andrea Giganti Renato s.r.l., della quale era consigliere delegato Giganti Enzo, stava trasferendo delle lastre di travertino dalla levigatrice alla stuccatrice quando, a causa del mancato funzionamento delle fotocellule presenti sull'impianto, rimaneva incastrato tra il carrello mobile e la rulliera fissa, riportando lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in oltre quaranta giorni.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Giganti, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con un primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 2, 16, 18 e 299 del d.lgs. n. 81/2008.

Osserva l'esponente che la Corte di Appello ha ritenuto che il Giganti ricoprisse una posizione di garanzia nonostante la presenza all'interno dell'organizzazione aziendale di altre figure specificamente preposte e l'assenza di qualsiasi potere, anche di fatto, in materia di vigilanza e sicurezza dei lavoratori.

La Corte di Appello ha ritenuto la responsabilità del Giganti perché consigliere delegato e in quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi come referente; ma tale documento non attribuisce alcuna qualifica tipizzata dal legislatore. Egli risulta indicato nel DVR come dirigente con funzioni di 'responsabile e commerciale e produzione', mentre altra persona, Fabio Frullanti, viene qualificato come preposto, con funzioni di capo cantiere.

Pertanto, il Giganti era dirigente ma con funzioni connesse alla commercializzazione e alla produzione. Quanto alla qualifica di consigliere delegato, l'esponente rammenta che non trova applicazione il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai vertici dell'azienda quando esistente una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia; delega che nella specie era stata conferita al Frullanti, che nella qualità di preposto era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro.

Con un secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione perché la Corte di Appello ha ritenuto che il Giganti avesse di fatto esercitato le funzioni di responsabile della sicurezza senza però che taluno abbia riferito circostanze dalle

quali desumere l'esercizio di un potere di fatto. Che il Giganti impartisse disposizioni specifiche ai lavoratori in merito alle modalità operative è stato riferito solo dal Buracchi, che tuttavia è stato smentito dai testi Papa Cisse, Ciacci Duccio, Sing Paramjt e Frullanti Andrea. Quindi la sentenza impugnata non rispetta le risultanze probatorie. Risulta altresì illogico l'uso che delle dichiarazioni dell'imputato ha fatto la Corte di Appello.

Con un terzo motivo si lamenta la illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'elevato grado della colpa; dato non reale, perché l'imputato non ha violato alcuna regola di diligenza positivizzata o meno.

Infine si lamenta la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen., per essere stata omessa la condanna del responsabile civile.

3. In data 21.10.2019 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di Daniele Buracchi, nella quale è argomentata la richiesta di rigetto del ricorso.

4. In data 23.10.2019 è stata depositata memoria nell'interesse dell'impresa, con la quale si formulano osservazioni e la richiesta di provvedere all'annullamento della sentenza impugnata.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è inammissibile. Ciò non consente di dare rilievo al sopravvenuto decorso del termine massimo di prescrizione (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818).

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente espone di aver rivestito la qualifica di consigliere delegato. E' noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017 - dep. 20/02/2017, Ottavi, Rv. 26913301). I rilievi che si muovono alla sentenza impugnata in relazione all'interpretazione data di quanto emergente dal DVR risultano quindi recessivi, ove pure cogliessero il punto.

Il ricorrente evoca anche una delega, della cui esistenza non è fatta menzione nelle sentenze di merito. E, d'altronde, appare evidente che nel ricorso si confonde l'attribuzione di ruoli all'interno dell'organigramma aziendale con la delega delle funzioni prevenzionistiche di cui all'art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Ma la prima, quando associata alla effettiva titolarità di pertinenti poteri, fonda la

posizione gestoria a titolo originario; la seconda comporta il trasferimento dal datore di lavoro ad altri di alcune sue specifiche e definite competenze e dei correlati poteri. La preposizione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto; e d'altronde non sottrae il datore di lavoro ai propri obblighi di organizzazione e di vigilanza sulla osservanza delle procedure aziendali, anche da parte del preposto stesso.

3.2. Pertanto, se la presenza di altri gestori del rischio da lavoro non costituisce di per sé ragione di esonero da responsabilità del datore di lavoro, quel che rileva è l'identificazione del rischio che si è concretizzato nell'evento, onde risalire a colui che avrebbe dovuto curare gli adempimenti prevenzionistici.

Nel caso che occupa, secondo la ricostruzione conforme delle sentenze di merito, l'infortunio si è determinato perché posta in essere una procedura di lavoro non conforme alle regole cautelari, in quanto erano state disattivate le fotocellule che comandavano l'arresto del macchinario ove il lavoratore fosse entrato nel loro campo di azione.

La Corte di appello ha esposto che ciò rispondeva ad una prassi che era tollerata dal Giganti.

Si tratta di circostanze non contestate nemmeno dal ricorrente. Sicché trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi (Sez. 4, n. 32507 del 16/04/2019 - dep. 22/07/2019, Romano, Rv. 27679702).

Sotto altro profilo, che il Giganti non avesse esercitato in concreto le funzioni di vigilanza è al contempo ragione dell'addebito - perché proprio l'omissione dei doveri tipici del datore di lavoro aveva permesso l'ingenerarsi della scorretta prassi lavorativa - e circostanza irrilevante - ove si faccia riferimento ai compiti di vigilanza del preposto, la cui violazione si somma a quella datoriale e non la elide.

3.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Con esso si saldano il piano dell'an della responsabilità e quello del quantum, laddove è palese che a fondamento delle attenuanti generiche può essere posto solo un elemento che incide sulla misura del bisogno di pena dell'imputato, la cui responsabilità è ormai acclarata.

3.4. L'ultimo motivo è inammissibile per carenza di interesse. L'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, e che abbia escluso l'applicazione della manleva dell'assicurato ai sensi

dell'art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia "ope legis" e, per il pagamento delle spese in favore della parte civile, è previsto dall'art. 541, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 3347 del 22/12/2016 dep. 23/01/2017, Mirenda e altro, Rv. 269004 - 01).


4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Daniele Buracchi che vanno liquidate in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Daniele Buracchi che liquida in euro 2.500,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/11/2019.

Il Consigliere estensore  
Salvatore Dovere



Il Presidente  
Giacomo Fumu



REPUBBLICA ITALIANA

